



N. 239/EL-173/324/2020

*Il Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMIINERARI

di concerto con

*il Ministero dell'Ambiente e della Tutela  
del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO

**VISTO** il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

**VISTA** la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

**VISTO** in particolare l'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale "al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]";

**VISTO** il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO**, in particolare, il previgente articolo 14-*ter*, comma 3-*bis* della suddetta legge n. 241/1990, che prevede espressamente che: "In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di Conferenza



*di Servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;*

**VISTI** il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell’ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;

**VISTI** i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

**VISTA** la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTO** l’art. 53, comma 16-*ter*, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall’articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri e la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo;

**VISTA** la dichiarazione resa dalla società Terna S.p.A. in data 18 dicembre 2019 ai sensi della suddetta circolare applicativa, trasmessa al Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. TERNA/P20190089757 del 20 dicembre 2019;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l’articolo 8 ove è prevista l’adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", emanato in attuazione del predetto articolo 8;



**VISTO** il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016;

**VISTA** l'istanza prot. n. TEFCNA/P20090000288 del 9 settembre 2009 (prot. MiSE n. 0103541 del 16 settembre 2009), indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna S.p.A. ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un elettrodotto aereo a 380 kV tra le stazioni elettriche a 380 kV di Colunga, in provincia di Bologna e quella di Calenzano, in provincia di Firenze, e delle opere connesse, nei comuni di Castenaso, San Lazzaro di Savena, Ozzano, Pianoro, Loiano, Monterenzio, Monghidoro, San Benedetto Val di Sambro e Castiglione dei Pepoli, in provincia di Bologna e nei comuni di Fiorenzuola, Barberino del Mugello e Calenzano, in provincia di Firenze, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche:

- 1) l'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree di Stazione e delle opere connesse, ai sensi dell'articolo 52-*quater* del citato D.P.R. n. 327/2001;
- 2) la delega alla Società Terna S.p.A. ad emettere tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001;

**CONSIDERATO** che l'intervento è finalizzato a ridurre i vincoli presenti tra le aree Nord e Centro-Nord del mercato elettrico italiano;

**CONSIDERATO** che l'opera contribuirà a rimuovere le possibili limitazioni sul sistema energetico italiano tra la Toscana e l'Emilia-Romagna;

**VISTA** la dichiarazione, allegata all'istanza, con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione è superiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro), nonché la quietanza attestante il versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 239/2004;

**VISTA** la nota prot. n. 0120732 del 28 ottobre 2009, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi;

**CONSIDERATO** che la Società Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto ad inviare copia della suddetta istanza e dei relativi atti tecnici, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'articolo 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;



**PRESO ATTO** che Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a depositare il progetto presso i Comuni interessati per la consultazione pubblica;

**PRESO ATTO** che la Società richiedente, dato l'elevato numero dei destinatari, ha provveduto alla pubblicazione dell'Avviso dell'avvio del procedimento presso gli Albi Pretori dei Comuni interessati, nonché sui siti informatici delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna;

**PRESO ATTO** che l'Avviso è stato pubblicato, inoltre, sui quotidiani "il Giornale", "Quotidiano Nazionale", "Avvenire", "la Repubblica" (edizione Bologna) e "la Repubblica" (edizione Firenze) in data 10 dicembre 2009;

**CONSIDERATO** che gli interventi di cui trattasi rientrano nelle categorie di opere da assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale, compresa la Valutazione di Incidenza;

**VISTA** l'istanza prot. n. TE/P20090016581 del 10 dicembre 2009, con la quale la società Terna S.p.A. ha chiesto l'avvio della suddetta procedura presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**VISTA** la nota n. 0004432 del 14 aprile 2010, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, ha convocato una Conferenza di servizi, ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e dell'articolo 52-quater del dPR 327/2001;

**VISTO** il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 28 aprile 2010 (*Allegato I*), che forma parte integrante del presente decreto, trasmesso con nota n. 0006390 del 4 maggio 2010 a tutti i soggetti interessati, nel corso della quale si è convenuto di aggiornarne i lavori all'esito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;

**VISTA** la nota prot. n. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 11799181000), società controllata da Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (nel seguito: Terna S.p.A.), con stessa sede (C.F. 05779661007), ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a far data dal 1° aprile 2012;

**VISTO** il giudizio favorevole di compatibilità ambientale espresso dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, con il decreto VIA n. 275 del 17 novembre 2014, subordinato al rispetto di prescrizioni, che prevedono anche l'adozione di varianti ed ottimizzazioni di tracciato;

**PRESO ATTO** che, con riguardo all'interferenza diretta o indiretta con SIC e ZPS, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, sulla base dell'istruttoria condotta, ha valutato che *"la realizzazione delle opere non comporterà sottrazione né frammentazione degli habitat tutelati e che le opere non limiteranno le connessioni tra aree naturali e seminaturali"*;

**VISTE** le note prot. n. TERNA/P20190072027 del 16 ottobre 2019 e n. TERNA/P20200002810 del 15 gennaio 2020, con le quali la società Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto di Terna S.p.A., ha trasmesso alle Amministrazioni autorizzanti l'istanza



aggiornata e la nuova versione del progetto che recepisce le prescrizioni contenute nel summenzionato Decreto di Compatibilità Ambientale;

**VISTA** la dichiarazione, allegata all'istanza, con la quale Terna S.p.A. ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, l'aggiornamento del valore delle opere in questione, nonché la quietanza attestante il versamento dell'integrazione del contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 239/2004;

**CONSIDERATO** che l'intervento, a seguito del suddetto aggiornamento, prevede la realizzazione di:

### ***Opera principale***

- elettrodotto aereo a 380 kV in semplice terna, tra le stazioni elettriche di “Colunga”, in provincia di Bologna e “Calenzano”, in provincia di Firenze, con collegamento in entra-esce alla S.E. di “San Benedetto al Querceto”, in provincia di Bologna, per una lunghezza di circa 84 km;

### ***Opere connesse***

- variante all'elettrodotto a 380 kV in semplice terna “Bargi – Calenzano”. L'ingresso a Calenzano verrà modificato da semplice a doppia terna per ospitare anche il futuro elettrodotto “Colunga – Calenzano”.
- modifiche su elettrodotti interferenti con l'intervento principale in prossimità delle stazioni elettriche di Colunga e di Calenzano.
- nuova stazione elettrica a 132 kV denominata “Futa”, in provincia di Firenze, e relativi raccordi alla rete a 132 kV nell'area.

A conclusione degli interventi è prevista la demolizione dell'attuale elettrodotto aereo a 220 kV, di circa 73 km, che sarà funzionalmente sostituito dall'intervento in progetto. Inoltre, saranno demoliti ulteriori 37 km di linee aeree.

**CONSIDERATO** che, a seguito dell'aggiornamento del progetto, il comune di Loiano, in provincia di Bologna, non sarà più interessato dalla realizzazione delle opere, ma dalle sole demolizioni;

**VISTA** la nota prot. n. 0002901 del 7 febbraio 2020, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza aggiornata, ha comunicato il formale riavvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi;

**DATO ATTO** che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è stato comunicato nella predetta nota l'indirizzo *web*, reso disponibile dal Ministero dello sviluppo economico, cui accedere per acquisire copia del progetto;

**PRESO ATTO** che Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a depositare il progetto presso i Comuni interessati per la consultazione pubblica;



**PRESO ATTO** che la Società richiedente, dato l'elevato numero dei destinatari, ha provveduto alla pubblicazione dell'Avviso dell'avvio del procedimento presso gli Albi Pretori dei Comuni interessati tra il 19 e il 25 febbraio 2020;

**PRESO ATTO** che l'Avviso è stato pubblicato sui siti informatici delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna, rispettivamente a decorrere dal 18 e 19 febbraio 2020, ed inoltre sui quotidiani "Corriere della sera", "La Nazione" e "Il Resto del Carlino" in data 14 febbraio 2020;

**PRESO ATTO** che, a seguito dell'emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19, che ha impedito di fatto gli spostamenti dei cittadini nei suddetti periodi, la società Terna S.p.A., anche su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, ha provveduto a richiedere una nuova pubblicazione dell'Avviso al Pubblico sugli Albi Pretori dei Comuni interessati dal 19-26 maggio 2020 al 18-25 giugno 2020 e sui siti regionali dal 21 maggio 2020;

**CONSIDERATO** che, a seguito delle suddette pubblicazioni inerenti il progetto revisionato risultano pervenute alcune osservazioni: da parte di proprietari di particelle interessate dal progetto;

**VISTA** la nota prot. n. Terna/P20200040049 del 30 giugno 2020, con la quale la società Terna S.p.A. ha fornito dettagliato riscontro agli osservanti comunicando loro e al Ministero dello sviluppo economico le proprie controdeduzioni;

**VISTA** la nota prot. n. 0013693 del 25 giugno 2020, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, ha convocato la riunione della Conferenza di servizi decisoria, ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e dell'articolo 52-quater del DPR 327/2001;

**CONSIDERATO** che le aree interessate dall'intervento ricadono in ambito di tutela sotto il profilo paesaggistico, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e che per la realizzazione di tali opere è, pertanto, prevista l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica;

**VISTA** le note prot. 21187 del 15 luglio 2020 e n. 32471 del 6 novembre 2020, con le quali la Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Servizio V del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

**VISTO** il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi, in modalità telematica, in data 16 luglio 2020 (*Allegato 2*), che forma parte integrante del presente decreto, trasmesso con note n. 0016349 e 0016362 del 22 luglio 2020 a tutti i soggetti interessati;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della suddetta riunione sono state valutate le osservazioni pervenute e le relative controdeduzioni da parte della società Terna Rete Italia S.p.A. e il contenuto di queste ultime è stato condiviso dalla Conferenza;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del presente decreto (*Allegato 3*);

**CONSIDERATO** che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;



**VISTA** la nota prot. n. 0065901 del 25 agosto 2020, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato l'emanazione del decreto n. 176 del 14 agosto 2020 di proroga dell'efficacia temporale del Decreto di compatibilità ambientale n. 275 del 17 novembre 2014;

**VISTA** la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche;

**VISTE** le note prot. n. 0006140 del 14 aprile 2020 e n. 0012914 del 24 luglio 2020, con le quali la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, competente, nell'ambito del presente procedimento unico, per l'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti, ha trasmesso le note prot. n. 122734 del 30 marzo 2020 e n. 506223 del 16 luglio 2020, rispettivamente della Regione Toscana ed Emilia-Romagna con l'esito dei predetti accertamenti;

**CONSIDERATO** che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

**VISTE** le deliberazioni n. 1020 del 3 agosto 2020 e n. 1210 del 7 settembre 2020, con le quali le Giunte Regionali rispettivamente dell'Emilia-Romagna e della Toscana hanno adottato le intese di cui all'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/03;

**CONSIDERATO** che la pubblica utilità dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

**CONSIDERATO** che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili al fine di ridurre i vincoli presenti tra le aree Nord e Centro-Nord del mercato elettrico italiano;

**CONSIDERATA** la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna Rete Italia S.p.A. in riferimento all'inamovibilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

**VISTO** l'"Atto di accettazione" prot. n. TERNA/P20200071814 del 9 novembre 2020, con il quale la società Terna S.p.A. si impegna ad ottemperare alle prescrizioni poste nei suddetti pareri, nulla osta e atti di assenso;

**RITENUTO** pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

**VISTI** gli atti di ufficio;

## **DECRETA**

### ***Articolo 1***

1. E' approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione e all'esercizio di un elettrodotto aereo a 380 kV tra le stazioni elettriche a 380 kV di "Colunga" e quella di "Calenzano" e delle



opere connesse, nei comuni di Castenaso, San Lazzaro di Savena, Ozzano, Pianoro, Monterenzio, Monghidoro, San Benedetto Val di Sambro e Castiglione dei Pepoli, in provincia di Bologna e nei comuni di Fiorenzuola, Barberino del Mugello e Calenzano, in provincia di Firenze, con le prescrizioni di cui in premessa.

2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo i tracciati individuati nelle seguenti planimetrie catastali, allegate alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente:

DGDR04002B817700_00	Planimetria catastale nel comune di Castenaso (BO)	01	1.8.2019
DEDR04002B817702_00	Planimetria catastale nel comune di San Lazzaro di Savena (BO)	01	1.8.2019
DEDR04002B817704_00	Planimetria catastale nel comune di Ozzano (BO)	01	1.8.2019
DEDR04002B817706_00	Planimetria catastale nel comune di Pianoro (BO)	01	1.8.2019
DGDR04002B817708_00	Planimetria catastale nel comune di Monterenzio (BO)	01	1.8.2019
DGDR04002B817710_00	Planimetria catastale nel comune di Monghidoro (BO)	01	1.8.2019
DEDR04002B817712_00	Planimetria catastale nel comune di San Benedetto Val di Sambro (BO)	01	1.8.2019
DEDR04002B817716_00	Planimetria catastale nel comune di Castiglione dei Pepoli (BO)	01	1.8.2019
DGDR04002B817714_00	Planimetria catastale nel comune di Fiorenzuola (FI)	01	1.8.2019
DEDR04002B817718_00	Planimetria catastale nel comune di Barberino del Mugello (FI)	01	1.8.2019
DGDR04002B817720_00	Planimetria catastale nel comune di Calenzano (FI)	01	1.8.2019

### **Articolo 2**

1. Ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1, in conformità al progetto approvato.
2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, compresa l'autorizzazione paesaggistica, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.
3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e





successive modifiche e integrazioni.

4. Le opere autorizzate sono inamovibili.
5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
6. Nelle more della realizzazione delle opere, i Comuni confermeranno, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-*quater*, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, e adegueranno gli strumenti urbanistici comunali.

### **Articolo 3**

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assenti, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (*Allegato 3*).

### **Articolo 4**

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-*quaterdecies* dell'articolo 1-*sexies* del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.
3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e ai Comuni interessati, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.
4. Copia integrale del progetto esecutivo dovrà altresì essere trasmessa dalla società titolare del decreto autorizzativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – D.G. per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, al Ministero dei Beni Culturali, alla Regione e agli altri Enti preposti alle verifiche di ottemperanza alle condizioni ambientali imposte nel decreto VIA n. 275 del 17 novembre 2014.
5. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni di cui al verbale della Conferenza di servizi tenutasi in data 16 luglio 2020, che forma parte integrante del presente decreto", nonché a quanto disposto nel citato decreto VIA n. 275 del 17 novembre 2014.
6. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.
7. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Amministrazioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003. Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere. Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio



2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.

8. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire alle Amministrazioni autorizzanti apposita dettagliata relazione.
9. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.
10. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

#### **Articolo 5**

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

#### **Articolo 6**

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

#### **Articolo 7**

1. Il presente decreto deve essere pubblicato, a cura e spese della Terna S.p.A., unitamente all'estratto del sopracitato decreto n. 275 del 17 novembre 2014, recante favorevole pronuncia di compatibilità ambientale, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
2. Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, che dovrà avvenire a cura e spese della Società Terna S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE  
PER LE INFRASTRUTTURE E LA  
SICUREZZA DEI SISTEMI  
ENERGETICI E GEOMINERARI  
*(Ing Gilberto Dialuce)*

IL DIRETTORE GENERALE  
PER LA CRESCITA  
SOSTENIBILE E LA QUALITA'  
DELLO SVILUPPO  
*(Dott. Oliviero Montanaro)*